

# **COMUNE DI GAIOLE IN CHIANTI**

## **REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI**

( approvato con deliberazione consiliare n. 2 del 13/02/1995  
modificato con deliberazione n. 4 del 30/01/2001  
modificato con deliberazione n. 13 del 30/03/2006 )

**ART. 1**  
**ISTITUZIONE DELLA TASSA**

Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, individuati dall'art. 2, terzo comma del DPR 10.09.1992, n. 915 è dovuta una tassa annuale da applicare in base a tariffa come previsto dall'art. 68 e segg. del D.Lgs 15.11.1993, n. 507.

Nel caso in cui i rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani, individuati dall'art. 39, comma 1 della legge 22.02.1994, n. 146, siano conferiti al gestore del servizio pubblico, i termini, le modalità, le quantità, nonché il compenso per lo smaltimento saranno definiti da apposita convenzione stipulata ai sensi dell'art. 3 del DPR 10.09.1982, n. 915.

Resta salva la facoltà del Comune di disciplinare, nell'ambito del regolamento di cui all'art. 8, secondo comma, del DPR 915/82, il conferimento dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani, di cui all'art. 39, comma 1 della legge 22.02.1994, n. 146, al gestore del servizio pubblico. In questo caso è dovuta la tassa annuale da applicare in base a tariffa, come previsto dall'art. 58 e seguenti del D.LGS 15.11.1993, n. 507

**ART. 2**  
**OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

Con il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 68 del D.Lgs 15.11.1993, N. 507. Viene disciplinata l'applicazione della tassa per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, nelle varie fasi di conferimento, raccolta trasporto, trattamento e stoccaggio definitivo.

**ART. 3**  
**DEFINIZIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI**

Per rifiuti solidi urbani interni si intendono i rifiuti urbani individuati dall'art. 2, comma 3 del DPR 10.09.1982, n. 915 e più precisamente :

- a) i residui non ingombranti provenienti dai fabbricati o da altri insediamenti civili in genere ;
- b) i rifiuti ingombranti, quali beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico di uso comune, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere.

Mentre i rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani sono quelli indicati dall'art. 39, comma 1 della legge 22.02.1994, n. 146.

**ART. 4**  
**SOGGETTI PASSIVI DELLA TASSA**

La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono a qualsiasi titolo , reale od obbligatorio, locali ovvero aree scoperte costituenti presupposto per l' applicazione della tassa secondo il successivo art. 5. In ordine al principio di solidarietà sancito dall'art. 63 del D.Lgs 15.11.1993, n. 507, resta inteso che detto vincolo opera in ogni fase del procedimento tributario, sia quello dell'accertamento, della riscossione, che del contenzioso

**ART. 5**  
**PRESUPPOSTO DELLA TASSA**

La tassa è dovuta per l'occupazione e detenzione, a qualsiasi titolo, reale ed obbligatorio, di locali nonché delle aree scoperte a qualsiasi uso adibiti posti nelle zone del territorio comunale ove è istituito ed attivato il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani compresi :

- a) campeggi
- b) distributori di carburante
- c) sale da ballo all'aperto
- d) banchi di vendita
- e) aree che costituiscono parti comuni di condomini, pertinenze ed accessori, regolati dal codice civile ;
- f) tettoie
- g) capannoni aperti indipendentemente dalla loro affissione stabile al suolo, che, per la loro utilizzazione possono produrre rifiuti solidi urbani, di cui all'art. 2, comma 3 del, punti 1 e 2 del DPR 915/82 o rifiuti speciali assimilati agli urbani, di cui all'art. 39 della legge 22.02.1994, n. 146.

La tassa si applica altresì a qualsiasi altra area ad uso privati che non costituisca accessorio o pertinenza dei locali assoggettati dove, per la loro utilizzazione, possano prodursi rifiuti solidi urbani o rifiuti speciali assimilati agli urbani di cui all'art. 3 del presente regolamento.

Ai sensi dell'art. 59, comma 6 del D.Lgs 15.11.1993, n. 507, l'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione della tassa

**ART. 6**  
**DENUNCE**

I soggetti che occupano o detengono i locali o le aree scoperte, devono, ai sensi dell'art. 70 del D.Lgs 507/93, presentare denuncia al Comune entro il 20 gennaio successivo all'inizio della occupazione o detenzione. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità restino invariate.

Entro lo stesso termine del 20 gennaio, devono essere denunciate le modifiche apportate ai locali o alle aree servite e le variazioni dell'uso dei locali e delle aree stesse.

E' fatto obbligo all'amministratore del condominio ed al soggetto che gestisce i servizi comunali dei locali in multiproprietà e dei centri commerciali integrati di presentare, entro il 20 gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato

La denuncia deve contenere :

- a) il codice fiscale

- b) cognome e nome, nonché luogo e data di nascita delle persone fisiche componenti il nucleo familiare e le convivenze
- c) per gli entri. Istituti, associazioni. Società ed altre organizzazioni devono essere indicati la denominazione, la sede e gli elementi identificativi dei rappresentanti legali
- d) l'ubicazione e la superficie dei singoli locali e delle aree e l'uso a cui sono destinate
- e) la data di inizio della occupazione o detenzione dei locali e delle aree
- f) la provenienza
- g) la data in cui viene presentata la denuncia e la firma di uno dei coobbligati o del rappresentate legale negoziale

L'ufficio comunale rilascia ricevuta della denuncia che, nel caso di spedizione, si considera presentata il giorno indicato dal timbro postale

## **ART. 7** **DECORRENZA DELLA TASSA**

La tassa, ai sensi dell'art. 64 del D.LGS. 507/1993 è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare., cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

L'obbligazione decorre dal 1° giorno del bimestre successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.

La cessazione nel corso dell'anno della conduzione o occupazione dei locali e delle aree, purchè debitamente accertata a seguito di regolare denuncia indirizzata al competente ufficio tributario comunale, da diritto all'abbuono solo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia viene presentata.

In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante.

Lo sgravio o il rimborso del tributo iscritto a ruolo e riconosciuto non dovuto è disposto dall'ufficio comunale entro trenta giorno dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva di cui al comma precedente. Quest'ultima denuncia è da presentarsi, a pena di decadenza , entro sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.

## **ART. 8** **TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DENUNCIA O DELLA RETTIFICA**

Il Regolamento comunale di cui all'art. 8 del D.P.R.10/09/1982, n. 915 nell'individuare le zone servite con raccolta obbligatoria, ovvero in zone di estensione del servizio, dovrà altresì precisare, per ciascuna di esse, l'ubicazione, la modalità di effettuazione del servizio, il numero e la capacità dei contenitori, la periodicità delle rimozioni come previsto dall'art. 59, comma 1, del D.P.R. 15/11/1993, n. 507.

Nel Regolamento sono individuate le distanze massime e i criteri per la determinazione per la collocazione dei contenitori rispetto ai locali e le aree soggette a tassa, nonché la capacità dei contenitori rispetto ai locali e le aree soggette a tassa, nonché la capacità minima di detti contenitori in relazione all'entità e tipologia dei rifiuti.

Il Regolamento contiene altresì le modalità di attivazione del servizio per quei locali o aree tassabili che sono utilizzati o serviti dal servizio pubblico solo in determinati periodi stagionali.

## **ART. 9** **COLLEGAMENTO UFFICIO TRIBUTI ED UFFICI COMUNALI**

- Gli uffici comunali comunicano mensilmente all'ufficio tributi le seguenti notizie:
- ufficio anagrafico : il nominativo degli immigrati, emigrati, la formazione di nuovi nuclei familiari;
  - ufficio edilizia pubblica: elenco dei certificati di abitabilità o agibilità rilasciati
  - ufficio attività produttive: elenco delle imprese che hanno iniziato una attività e/o per la quale abbiano ottenuto una autorizzazione;
  - ufficio decentrato : iscrizioni e variazioni sui modelli predisposti limitatamente alle civili abitazioni
  - ufficio polizia: comunicazioni cessioni di fabbricati e ospitalità cittadini stranieri.

### **ART. 10** **CANCELLAZIONI DAL RUOLO**

Coloro che cessano di occupare o di condurre i locali ad aree soggetti al tributo , devono farne denuncia all'ufficio tributi per la cancellazione dal ruolo.

La cessazione in corso dell'anno, debitamente accertata, dà diritto all'abbuono del tributo a decorrenza dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la cessazione. Sono cancellati d'ufficio dalla Amministrazione Comunale coloro che occupino o conducano locali ed aree per i quali sia intervenuta una nuova denuncia, o ne sia accertata d'ufficio la cessazione.

### **ART. 11** **RIMBORSI**

I rimborsi della tassa, accertati dall'ufficio tributi, saranno effettuati secondo le modalità nel rispetto dei tempi previsti dal Regolamento interno dell'Amministrazione Comunale emanato ai sensi della legge 07/08/1990, n. 241.

### **ART. 12** **FUNZIONARIO RESPONSABILE**

Ai sensi dell'art. 74 del D.Lgs 15/11/1990, n. 507, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, al quale competono tutte le funzioni previste dalla suddetta disposizione legislativa nonché quelle previste dal presente Regolamento se non attribuite espressamente ad altro organismo comunale.

### **ART. 13** **DEFINIZIONE DI LOCALI ED AREE TASSABILI**

Si considerano locali tassabili a tutti gli effetti della applicazione della presente tassa, tutti i vani comunque denominati., esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente fisse nel suolo., chiusi i chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque sia la destinazione o l'uso, che possono produrre le tipologie di rifiuti urbani di cui all'art. 3 del presente Regolamento.

Si considerano aree tassabili quelli adibite a campeggi, a distributori di carburante, a sale da ballo, a banchi di vendita all'aperto, nonché qualsiasi altra area scoperta ad uso privato che, per la loro utilizzazione, possono produrre le tipologie di rifiuti urbani di cui all'art. 3 del presente Regolamento.

Sono tassabili pure tutti quei manufatti "aperti" come tettoie, capannoni ed altri manufatti di facile rimozione.

Sono altresì esclusi i locali e le aree scoperte di cui all'art. 62, comma 5, del D.Lgs 15/11/1990, n. 507.

## **ART. 14** **CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 68 del D.Lgs 15/11/1993 n. 507 i locali e le aree soggette alla tassa si suddividono nelle seguenti categorie:

CATEGORIA	DESCRIZIONE
A	LOCALI ED AREE ADIBITE A MUSEI, ARCHIVI, BIBLIOTECHE, ATTIVITA' DI ISTITUZIONI CULTURALI, POLITICHE, RELIGIOSE, SALE TEATRALI, SCUOLE, CASERME, UFFICI POSTALI CENTRI SPORTIVI
B	COMPLESSI COMMERCIALI ALL'INGROSSO O CON SUPERFICI ESPOSITIVE, CAMPEGGI ED AREE ATTREZZATE, AREE RICREATIVO TURISTICHE, DISTRIBUTORI CARBURANTE
C	LOCALI ED AREE AD USO ABITATIVO PER NUCLEI FAMILIARI, CASE RIPOSO
D	LOCALI ADIBITI AD UFFICI PROF.LI BANCHE, AGENZIE ASSICURATIVE TURISTICHE E STUDI MEDICI
E	LOCALI ED AREE AD USO ARTIGIANLE O INDUSTRIALE DI COMMERCIO AL DETTAGLIL DI BENI NON DEPERIBILI, NEGOZI ABBIGLIAMENTOP,MAGLIERIA, MERCERIE, GIOIELLERIE, TABACCAI SANITARI, ANTIQUARI, ELETTRICISTI, CARTOLERIE, PARRUCCHIERI,ESTETISTI, FABBRI,PELLETTERIE E CALZATURIFICI, FALEGNAMERIE, ATTIVITA' EDILI, RIVENDITE DI VINO EDICOLE, CHIOSCHI, FARMACIE, CANTINE (LOCALI DESTINATI ALLA PRODUZIONE DI VINO ED OLIO, CON ESCLUSIONE DEI LOCALI DI TRASFORMAZIONE ED INVECCHIAMENTO)
F	LOCALI ADIBITI A BAR, PANIFICI, MACELLERIE, ALIMENTARI, SALUMERIE, SUPERMERCATI, FRUTTIVENDOLI, FIORAI
G	LOCALI ADIBITI A RISTORANTI, TRATTORIE, PIZZERIE, SELF SERVICE, OSTERIE, PANINOTECHE, WINE BAR
H	LOCALI ADIBITI AD ALBERGHI, AGRITURISMI, AFFITTACAMERE, RESIDENCE
I	ABITAZIONI NON SERVITE

Ai fini della applicazione della tassa e della individuazione della categoria di appartenenza, si fa riferimento alla attività complessivamente svolta, non già alla ripartizione interna del singolo complesso.

#### **ART. 15** **OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI LOCALI**

Coloro che usufruiscono, a qualsiasi titolo, di camere mobiliate o meno, comprese in abitazione da altri occupate, non sono assoggettati al pagamento del tributo. Lo stesso trattamento viene riservato per coloro che occupano interi appartamenti per un periodo stagionale. Nei casi di cui sopra, la tassa è sempre dovuta dai soggetti di cui all'art. 4 del presente Regolamento.

#### **ART. 16** **APPLICAZIONE DELLA TASSA IN FUNZIONE DEL SERVIZIO**

La tassa è dovuta per intero nella zona in cui il servizio, relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati a quelli urbani, è svolto in regime di privativa nella forma prevista dall'art. 8 del D.P.R. 10/09/1982, N. 915.

La tassa è comunque dovuta anche per quelle zone non comprese nei limiti di raccolta obbligatoria quando di fatto, detto servizio sia attuato.

#### **ART. 17** **DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA**

Annualmente, in concomitanza con la preparazione del bilancio di previsione dell'esercizio successivo, la Giunta Comunale determina l'ammontare della tariffa per la tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani interni tramite gli elementi di valutazione ed i costi di esercizio individuati dall'art. 61 del D.Lgs 507/1993.

A tale proposito la Giunta Comunale si avvarrà dei dati del conto consuntivo dell'esercizio precedente approvati al 30 giugno e delle previsioni di aumento inserite nello schema di bilancio di previsione in corso di esercizio. I costi predetti sono quelli indicati dall'art. 61 e dall'art. 79, comma 6, del D.Lgs 15/11/1993, n. 507.

Successivamente alla determinazione dei costi generali, la Giunta Comunale procederà alla determinazione dei medesimi per le singole categorie e sottocategorie che compongono la tariffa in relazione alla quantità e qualità dei rifiuti prodotti in ciascuna di esse e alla incidenza dei costi delle varie fasi di raccolta, trasporto e smaltimento per ogni categoria o sottocategoria.

#### **ART. 18** **NORME PER LA DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE**

La superficie tassabile del locale è quella misurata sulla superficie in pianta oppure sul perimetro interno della aree scoperte.

#### **ART. 19** **ESENZIONI OGGETTIVE**

Non sono soggetti alla tassa:

- a) i balconi, le verande che costituiscono pertinenza o accessori di immobili soggetti a tassazione, le aree agricole, le aree ed i locali destinati esclusivamente ad attività

sportive limitatamente alle parti il cui accesso e la cui utilizzazione sono riservati ai praticanti di tali discipline. Pertanto le aree pertinenziali e accessorie di locali ed aree soggette ad imposizione, sono computate nella misura del 25% della superficie effettiva, ai sensi dell'art. 66, comma II del D.Lgs 15/11/1993, n. 507 (Dec. 01/01/1996).

- b) I locali e le aree che non possono produrre rifiuti sia per la loro natura, sia per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino obiettive condizioni di non utizzabilità nel corso dell'anno. Tali circostanze debbono formare oggetto di denuncia ordinaria originaria o di variazione e debitamente riscontrate dal Comune. Vi rientrano invece i locali destinati agli spettatori e le altre parti destinate alla presenza di persone inserite nei complessi sportivi .

Sono inoltre esenti dal pagamento della tassa:

- a) gli edifici destinati ed aperti al culto, con esclusione degli eventuali locali annessi adibiti ad uso abitazione;
- b) le case sfornite di mobili per tutto il periodo dell'anno;
- c) gli stabili ed uffici comunali, con esclusione degli edifici scolastici;
- d) superfici o parte di esse ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento, dei quali sono tenuti a provvedervi i produttori stessi in base alle norme vigenti.

Sono altresì esclusi dalla applicazione della tassa i locali e le aree scoperte di cui all'art. 62, comma 5 del D.Lgs 15/11/1993, n. 507.

## **ART. 20** **TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO**

Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni non prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente locali ad aree pubbliche di uso pubblico o aree sgravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita la tassa giornaliera di smaltimento in base a tariffa giornaliera.

E' temporaneo l'uso inferiore a sei mesi e non ricorrente nel corso dell'anno.

La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi, attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata dell'importo percentuale del 50%.

L'obbligo della denuncia di uso temporaneo si intende assolta con il pagamento della tassa ad effettuare contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e con il modulo di versamento di cui all'art. 50 del D. Lgs 507/1993.

Per le occupazioni che non richiedono autorizzazioni o che non comportano il pagamento della TOSAP, la tassa giornaliera di smaltimento può essere versata direttamente al competente ufficio comunale, senza compilazione del suddetto modulo. In caso di uso di fatto, la tassa, che non risulta versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata con sanzioni, interessi e accessori.

Per accertamento, il contenzioso e le sanzioni, si applicano le disposizioni previste per la tassa annuale, in quanto compatibili.

## **ART. 21** **DISCIPLINA DELLE PARTI COMUNI DEL CONDOMINIO**

In attuazione dell'art. 63, comma II del D.Lgs. 507/1993 ove le parti comuni dei condomini non abbiano formato oggetto di autonoma denuncia, la superficie degli alloggi



facenti parte del condominio stesso viene aumentata dalle seguenti percentuali:

- 5% per i condomini formati da n. 6 alloggi
- 3% per i condomini formati da n. 12 alloggi
- 2% per i condomini formati da oltre 12 alloggi

## **ART. 22** **RIDUZIONE DELLA TASSA**

Costituiscono ipotesi di violazione, di cui all'art. 59 comma 4 del D.Lgs 507/1993, tali da richiedere l'applicazione della tassa in misura non superiore al 40% le seguenti disposizioni:

- a) riduzione della frequenza di raccolta rispetto alla periodicità dei prelievi previsti;
- b) riduzione della capacità di raccolta dei contenitori;
- c) distanza di ubicazione dei contenitori di raccolta superiore a 1.500 metri dal locale o area soggetti a tassa.

## **ART. 23** **RIDUZIONI PER PARTICOLARI CONDIZIONI D'USO**

In applicazione di quanto previsto dall'art. 66, commi 3 e 4, la riduzione della tariffa unitaria per le ipotesi ivi previste viene applicata nelle seguenti misure:

- 1) 50% per le superfici riguardanti aree scoperte a qualsiasi uso adibite diverse dalle aree di cui all'art. 66, comma 2 del D. Lgs 507/1993;
- 2) abitazioni con unico occupante:
  - 30% per abitazioni fino a 70 mq.
  - 20% per abitazioni fino a 200 mq.
  - 10% abitazioni oltre i 200 mq.
- 3) 20% per abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o discontinuo o limitato ai sensi dell'art. 66, comma 3, lettera b) del D. Lgs. 507/1993
- 4) 20% locali ed aree scoperte utilizzati stagionalmente come chalet, chioschi, arene all'aperto, parchi divertimenti, luna park ecc... ;
- 5) 20% per i locali o superfici utilizzate dai soggetti titolari dell'autorizzazione alla vendita su aree pubbliche o gravata da uso pubblico di cui all'art. 3, comma 4, della legge 28/03/1991, n. 112;
- 6) 10% per abitazioni poste nel territorio comunale tenuta a disposizione da parte di soggetti residenti all'estero per oltre 6 mesi all'anno
- 7) 10% per i locali e le aree tassabili ubicate in zone servite dal servizio pubblico in determinati periodi dell'anno;
- 8) 20% per la parte abitativa di costruzioni rurali occupata da agricoltori. Per agricoltori si intendono gli imprenditori agricoli definiti dal codice civile e che traggano dalla conduzione del fondo un reddito superiore ai 2/3 di quello complessivo, ai sensi dell'art. 12 della legge 09/05/1975, n. 153. Tale riduzione compete solo alle conduzioni esercitate da persona fisica, con esclusione degli immobili condotti da persone giuridiche.

Tali riduzioni hanno decorrenza ed effetto di cui all'art. 20 del decreto legge 07/01/1995, n. 3 ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni

## **ART. 24** **AGEVOLAZIONI**

In attuazione del D. Lgs 507/1993, sono consentite le seguenti agevolazioni nei confronti dei contribuenti a fronte di riduzioni per interventi tecnici comportanti una minore produzione di rifiuti.

Per le attività produttive , commerciali e di servizi di cui al comma 2 dell'art. 57 del D. Lgs 507/1993 sono previste le seguenti percentuali di riduzione della tariffa di applicazione:

- 1) Riduzione del 20% sulle tariffe base per i soggetti che dimostrino di aver sostenuto spese per interventi tecnico-organizzativi che abbiano determinato una accertata minore produzione dei rifiuti, di cui all'art. 3 del presente Regolamento, oppure un pretrattamento volumetrico selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento o il recupero da parte del gestore del servizio;
- 2) Riduzione del 20% sulle tariffe base per i soggetti che producano residui avviati al riutilizzo e individuati da atti normativi statali o regionali.

Onde ottenere tale riduzione gli utenti devono presentare una domanda diretta alla Amministrazione Comunale corredata dalla seguente documentazione:

- relazione descrittiva degli interventi tecnico-organizzativi applicati per ottenere una minore produzione dei rifiuti o un pretrattamento volumetrico;
- idonea documentazione contrattuale con cui il contribuente possa dimostrare l'effettiva destinazione al riutilizzo dei residui derivanti dalla sua attività.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 67 del D.LGS. 507/93 annualmente il Comune può prevedere agevolazioni per particolari categorie di utenti che presentino una situazione economica nel nucleo familiare entro i limiti stabiliti annualmente. Dette agevolazioni saranno determinate dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione. Gli interessati dovranno presentare entro i termini prestabiliti con apposito bando, specifica richiesta corredata dalla dichiarazione sostitutiva unica valevole per la richiesta di prestazioni sociali agevolate o per l'accesso ai servizi di pubblica utilità , necessaria per la determinazione dell'ISEE , oltre ad eventuali altre certificazioni necessarie per la dimostrazione di particolari condizioni quali presenza di handicap, invalidità ecc

Le agevolazioni di cui al periodo precedente sono iscritte in bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

Le agevolazioni di cui sopra non sono cumulabili con quanto previsto dall'art. 23 del presente regolamento, nonché dall'art. 66 del D.Lgs. 507/93. In tal caso verrà applicata la riduzione più favorevole per il contribuente.

## **ART 25** **MEZZI DI CONTROLLO**

Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili , l'ufficio comunale può svolgere le attività a ciò necessarie esercitando i poteri previsti dall'art. 73 del D. Lgs 507/1993 ed applicando le sanzioni previste dall'art. 76 del D. Lgs stesso.

## **ART. 26** **SANZIONI**

Per le violazioni previste dall'art. 76 del D. Lgs 507/1993, si applicano le sanzioni ivi indicate. Per le violazioni di cui al 3 comma, dello stesso art. 76, punite con l'applicazione

della pena pecuniaria da Lire 50.000 a lire centocinquantamila, si fa rinvio per quanto attiene al procedimento sanzionatorio alla legge 689/1981

**ART. 27**  
**ACCERTAMENTO RISCOSSIONE E CONTENZIOSO**

l'accertamento e la riscossione della tassa avvengono in conformità di quanto previsto dall'art. 71 e dall'art. 72 del D. Lgs. 507/1993.

Il contenzioso, fino all'insediamento degli organi previsti del D. Lgs 31 dicembre 1992, n. 546 e disciplinato alla stregua dell'art. 63 del d.p.r. 28 gennaio 1988, n. 43 e dall'art. 20 del dpr 26 ottobre 1972 n. 638 e successive modificazioni .

**ART. 28**  
**NORME DI RINVIO**

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento valgono le norme contenute nel D. Lgs 507/1993 e D.P.R. 915/1982, le quali prevalgono comunque rispetto alle presenti disposizioni in caso di contrasto

**ART. 29**  
**ENTRATA IN VIGORE**

Il presente Regolamento una volta esecutivo ai sensi dell'art. 46 della legge 08/06/1990, n. 142, sarà pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a tutti gli effetti di legge

